

## **Allegato 1**

**Indicazioni operative per la gestione transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Modalità per l'applicazione armonica delle norme di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002 e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 da subito applicabili.**

### **1. Premessa**

Le presenti indicazioni sono elaborate per la gestione transitoria dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sulla base di modalità che tengano conto di una applicazione armonica delle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002 e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 applicabili sin dall'entrata in vigore del Decreto medesimo.

Le indicazioni sono emanate nelle more di istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e dell'entrata in vigore della disciplina regionale relativa ai procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore prevista dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato con le indicazioni in oggetto sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, alla DGR n. 1007/2015, che qui si intendono confermate, e a quelle di cui al D.Lgs. n. 117/2017 da subito applicabili.

L'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che le organizzazioni e le associazioni già iscritte nei registri regionali adeguano gli atti costitutivi o gli statuti alle disposizioni di cui al citato decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Le modifiche possono avvenire con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

### **2. Soggetti iscrivibili**

#### **2.1. Organizzazioni di volontariato**

Dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 e all'art. 2 della L.R. 12/2005 si evince che sono iscrivibili nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale, riconosciute o non riconosciute, costituite in forma di associazione da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività solidaristiche, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per le organizzazioni costituite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, la verifica del numero minimo di soci avviene sulla base dei componenti dell'assemblea alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione e non sulla base del numero dei soci costituenti.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero

non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **2.2. Associazioni di promozione sociale**

Dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017 e all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 si evince che sono iscrivibili nel registro regionale le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale, riconosciute o non riconosciute, costituite in forma di associazione da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per le associazioni costituite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, la verifica del numero minimo di soci avviene sulla base dei componenti dell'assemblea alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione e non sulla base del numero dei soci costituenti.

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

## **3. Esclusioni**

L'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede che non possono essere comunque considerati enti di terzo settore, e quindi organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

## **4. Atto costitutivo e statuto**

Applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in quanto enti del Terzo settore, deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità istituzionali perseguite; la sede legale; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

Le finalità istituzionali e le modalità attuative dovranno essere espresse con chiarezza ed evitando formulazioni generiche, così da consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell'effettivo perseguimento delle stesse finalità istituzionali e la coerenza delle attività con le medesime.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Come sede legale deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici.

Nell'atto costitutivo o nello statuto è sufficiente indicare il comune nel quale è posta la sede legale. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione ai registri occorrerà precisare nella modulistica l'indirizzo della sede legale, comprensivo della via e del numero civico. Le stesse disposizioni si applicano per le eventuali sedi secondarie.

Per il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non è richiesta la modifica dello statuto ma solo una comunicazione alla Regione e all'Agenzia delle Entrate. Sono pertanto soggetti a modifica i soli atti costitutivi o statuti che contengono l'indirizzo completo della sede legale, ovvero quelli di enti che trasferiscono la loro sede legale in altro comune.

Si possono derogare modifiche statutarie di natura non sostanziale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 subordinando la conferma dell'eventuale iscrizione dei soggetti richiedenti a successiva verifica dell'avvenuto adeguamento degli statuti nei termini previsti dalla richiamata disposizione del Decreto legislativo, e cioè entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Entro detto termine corre anche l'obbligo di introdurre nella denominazione sociale l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

#### **4.1. Procedura di ammissione e carattere aperto**

Applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente:

- l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
- chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulla domanda non accolta, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

## **4.2. Assemblea**

Applicazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 117/2017.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

## **4.3. Competenze inderogabili dell'assemblea**

Applicazione dell'art. 25 del D.Lgs n. 117/2017.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

- dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

#### **4.4. Organo di amministrazione**

Applicazione de 26 del D.Lgs n. 117/2017.

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo precedente, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Salvo quanto previsto al punto 2.1 per le organizzazioni di volontariato in applicazione dell'art. 34 del Codice, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Salvo quanto previsto al punto 2.1 per le organizzazioni di volontariato in applicazione dell'art. 34 del Codice, la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi civilmente riconosciuti, o a lavoratori o utenti dell'ente.

#### **5. Attività diverse da quelle istituzionali**

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, si crede opportuno precisare che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività solidaristiche, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali.

#### **6. Misura di favore di cui dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017**

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, le sedi delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le

destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Tale disposizione si va ad innestare nella vigente disciplina regionale che prevede che l'insediamento delle organizzazioni e delle associazioni è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.

Le organizzazioni e le associazioni possono accedere ai benefici di cui sopra a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano istituzionali: solidaristiche per le organizzazioni di cui alla L.R. n. 12/2005 e di promozione sociale per le associazioni di cui alla L.R. n. 34/2002.

Le attività diverse da quelle istituzionali sono ammesse solo se:

- secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali;
- non contrastanti, in termini di superficie utile calpestabile, con la destinazione d'uso prevalente, conformemente ai limiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia (L.R. n. 15 del 2013);
- saltuarie o temporanee se contrastanti con la destinazione d'uso prevalente.

Le attività diverse da quelle istituzionali sono ammesse anche se la partecipazione all'attività è riservata esclusivamente ai soci aderenti (cfr. Consiglio Stato, Sezione I, parere n. 2489/2014 del 29/07/2014 reso su ricorso straordinario al Capo dello Stato).

Le organizzazioni e le associazioni iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività. L'insediamento in tali sedi è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Spetta agli stessi Comuni esercitare il controllo sul corretto accesso degli enti alla misura di favore di cui dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, nonché i controlli sull'adeguatezza delle sedi e dei locali alle vigenti normative in materia igienico sanitaria e di sicurezza.

## **7. Procedimento amministrativo istruttorio**

In armonia con quanto detto dal D.Lgs. n. 117/2017 (art. 47), dalla DGR n. 1007/2015 e dalle leggi generali in materia di procedimento amministrativo si crede opportuno precisare quanto segue.

L'ufficio regionale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, può:

- a) iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione.

Non è previsto l'istituto del silenzio assenso.

I termini di definizione del procedimento amministrativo decorrono dal ricevimento della

domanda di iscrizione (data di protocollo) e gli stessi possono essere sospesi, per una volta sola e per un periodo non superiore a 30 giorni, ovvero ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta.

Si precisa che per quanto attiene al numero minimo di soggetti necessari ai fini della costituzione di una ODV o di una APS, stante quanto disposto dal testo vigente del Codice, tale condizione deve essere presente sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del Codice.

Tale condizione, parimenti alla forma giuridica, deve essere considerata come immodificabile. Pertanto la non conformità comporta la irricevibilità dell'istanza di iscrizione.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati e adottati fatto salvo il previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. In assenza di osservazioni si conclude il procedimento con atto di diniego.

Il diniego può essere disposto per incompatibilità del soggetto richiedente (per natura e/o finalità), o per l'inconsistenza e/o incongruenza e/o inadeguatezza sostanziale (es. statuto non conforme) della documentazione.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L'eventuale ritiro dell'istanza da parte del soggetto richiedente comporta l'automatica conclusione del procedimento istruttorio e l'archiviazione dell'istanza stessa.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono comunicati all'ente richiedente, e al Comune ove lo stesso ha sede legale e saranno inseriti nella banca dati del Sistema informativo regionale TeSeO, rendendoli disponibili online agli enti interessati e ad ogni altro utente esterno.

La pubblicazione dei provvedimenti di iscrizione nel sistema TeSeO sostituisce interamente quella precedentemente disposta con il BURERT.

Il procedimento amministrativo istruttorio oggetto del corrente capoverso è applicato anche in relazione alle istanze di parte presentate dalle cooperative sociali per l'iscrizione nell'albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui

all'art. 7 della L. n. 383/2000 sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione.